MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'

Art. 3

Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianita' in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonche' i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura e' soppressa. Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facolta' e scuole universitarie in qualita' di professori incaricati o assistenti e di ruolo. Quest'ultimo requisito non e' richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le domande e di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Le facolta' presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualita' di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenuto a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda. In mancanza, la chiamata puo' essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facolta', per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine. Coloro che siano chiamati da piu' facolta' sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione. Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facolta' rette da comitati tecnici. In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facolta' altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, e' soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a

partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74 per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973. A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle universita' da almeno tre anni in qualita' di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza. La nomina e' disposta presso la facolta' nella quale e' stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine. La nomina puo' altresi' essere disposta presso altra facolta', qualora vi sia il consenso di entrambe le facolta' interessate e dell'avente titolo. Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonche' ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. Il ruolo degli assistenti e' trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneita', restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5;

b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;

c) tecnici laureati. (7)(8) Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonche', limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso universita' istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea. Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74. Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza

dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi. Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facolta' presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attivita' didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti gia' spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facolta'. Quando una facolta' intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo. Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresi' decorrenza immediata i trasferimenti, purche' deliberati entro il 28 febbraio 1974. Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1979, non più in vigore dal 11 febbraio 1982 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'Universita'
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha diposto (con l'art. 24, comma 1) che " La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione."

(8) Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1) che "La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e gia' prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, e' ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-universita/art-3-inquadramento-nei-ruoli-del-personale-docente-universitario/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it